

dove questi manchino, il conciliatore del luogo.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Graziadei, il quale ha presentato il seguente emendamento al comma 3 dell'articolo 20 del disegno di legge: « *alle parole: che siano compresi, ecc.; sostituire: che sappiano leggere e scrivere* ».

**GRAZIADEI.** Onorevoli colleghi, io ho proposto un emendamento all'articolo 20, perchè sono stato preoccupato da una disposizione, che mi è parsa restrittiva, così in sè, come in rapporto ai caratteri generali del disegno di legge in esame.

Le Commissioni a cui si riferisce l'articolo 20, ricevono dal presente disegno di legge due compiti importantissimi. Il primo è quello della revisione delle liste; il secondo, che è ancora più rilevante, è quello prescritto dall'articolo 52-bis, dove si dice che tali Commissioni devono nominare gli scrutatori dei seggi.

Ora, mentre a queste Commissioni si attribuiscono due funzioni così importanti, si prescrive che, per farvi parte, si debba, o essere iscritti nelle liste dei giurati, o possedere una delle condizioni di cui all'articolo 2 della legge vigente.

Chi sappia con quali criteri siano reclutati i giurati, vede subito che i criteri stessi sono restrittivi e riguardano in modo particolare o un censo elevato o una capacità elevata.

In quanto poi alle prescrizioni dell'articolo 2 della legge vigente, basta leggerlo per riconoscere che nella maggior parte dei casi esso riguarda categorie ristrettissime. Che cosa ne avverrà? Che in molti comuni il candidato, specialmente caro a quella maggioranza a cui voi volete dare il voto, cioè ai contadini, non potrà mai trovare, o troverà solo raramente, i propri difensori, sia pure legittimi, in seno alla Commissione predetta.

Dunque c'è un pericolo, che è tanto più grave quanto più il voto è esteso. Osservo inoltre che l'articolo 20 della vigente legge, al comma terzo, dice: « I commissari per la revisione delle liste elettorali sono nominati dal Consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno e scelti anche fuori del Consiglio fra gli elettori del comune. » E non dice fra gli elettori che appartengono alle categorie troppo limitate che si introducono oggi.

Ma c'è una osservazione da fare. Mi si dirà: con la formula che voi proponete, come si fa a distinguere l'elettore che sa leg-

gere e scrivere da quello che non sa leggere e scrivere?

L'importante è che sia lasciata la massima libertà ad ogni partito di avere attraverso la Commissione comunale i propri rappresentanti. Si capisce che l'interesse stesso dei comuni è di nominare a far parte delle Commissioni soltanto persone che sappiano compiere le funzioni loro attribuite, cioè a dire, che sappiano leggere e scrivere. Per eliminare il carattere restrittivo in questo articolo, così in rapporto alla legge vigente, come in rapporto al disegno di legge attuale, bisognerebbe almeno chiarire bene che il richiamo all'articolo 2 della legge vigente si riferisce principalmente al comma primo dell'articolo stesso, il quale è il più largo.

**PRESIDENTE.** Segue ora l'emendamento dell'onorevole Dentice:

« *Nel secondo comma della vigente legge, dopo le parole: Essa è composta, sopprimere le parole: del sindaco che la presiede, ed aggiungere alla fine del comma stesso: sarà presieduta dal pretore del comune capoluogo di mandamento e dal conciliatore negli altri comuni* ».

L'onorevole Dentice ha facoltà di parlare.

**DENTICE.** Onorevoli colleghi, il disegno di legge chiama il magistrato nei seggi, o meglio alla presidenza dei seggi, per garantire sempre più la libertà e l'indipendenza del voto.

Nella legge vigente il presidente del tribunale del capoluogo della provincia presiede la Commissione elettorale provinciale, mentre il pretore del mandamento presiede la Commissione d'esame per i cittadini che vogliono diventare elettori. Ora, se il principio dell'indipendenza e della libertà del voto deve essere uno dei fondamenti della nuova legge, io credo che soprattutto nelle Commissioni elettorali comunali dovrebbe sostituirsi alla presidenza del sindaco la presidenza del pretore, oppure del conciliatore nel comune che non è capoluogo di mandamento.

Così si raggiungerebbe la finalità, che fu già accennata dall'onorevole Libertini, di fare in modo che le liste elettorali di ogni comune sieno compilate con schiettezza, con precisione, con indipendenza.

E così sarà più agevole il compito della Commissione provinciale, presieduta dal presidente del tribunale, perchè, quegli che presiede la Commissione di prima istanza, essendo un magistrato, avrà cura di far